

Roma, 9 marzo 2015

Il Procuratore Federale, a seguito a seguito delle indagini conclusesi in data 6 ottobre 2014, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

per la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti – art. 1 bis del vigente CGS - e dell'art. 8, comma 2 del CGS vigente all'epoca dei fatti – art. 8 comma 2 del vigente CGS - in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale ed all'art. 80 delle N.O.I.F.,

- **Igor Campedelli**, all'epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Cesena S.p.A.:

per avere sottratto risorse finanziarie della società A.C. Cesena S.p.A. a vantaggio delle società Villa Turi S.r.l. e Villa Titus S.r.l., senza alcuna giustificazione economica per la società calcistica, mediante la stipulazione dei contratti (contratto in data 25 agosto 2010 con la società Villa Turi S.r.l.; contratto in data 20 maggio 2011 con la società Villa Turi S.r.l.; contratto in data 20 giugno 2010 con la società Villa Titus S.r.l.). Così determinando un impoverimento economico-patrimoniale dell'A.C. Cesena S.p.A. e contestualmente aumentando la posizione debitoria della medesima società nei confronti dei terzi creditori sociali, in violazione del principio di corretta gestione e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all'ordinamento sportivo;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.,

- la Società **A.C. CESENA S.p.A.:**

a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.